

in la mutua, i ripetuti Alfonsi e Vincenzo Limonari
e Pasquale Bonifazi sottopongono a speciale e conveniente
ipoteca in favore della Lig. = Luca Zullo, che risulta
i seguenti immobili:

1^a una spezzola di terra, sita in territorio di Nibei, ex-fondo Camerini, contrada Magone, con alberi di diversa specie e casa rurale, dell' estensione di ettare tre, are trentasei e centare ottantuno, pari a volume uno e modello uno dell' abolita misura del campo sordidone e palmi due, confinante con due frappe, con terre del Sig. Vincenzo Limonari, con terre di Francesco Zullo maritati nominati ed altri confinari, nonché un'altra spezzola di terra con alberi di diversa specie, sita nello stesso territorio e contrada, della estensione di are quarantasei, pari a fucoli due corpi tre e quarti due della detta abolita misura, confinante con terre del Sig. Domenico Parlapano, con la frappa e con terre di Antonino D'Amico, notate ambedue gli spezzoni nel catasto terreni di Nibei all' art. 5303 sotto nome di Limonari Alfonso fu Antonino, sezione T. N. 1922 al 1923, coll' imposta completa di L. 130.81, e Sezione II, N. 1930 e 1931, coll' imposta di L. 19.04.

2^a una spezzola di terra con alberi di diversa specie, sita in territorio di Nibei, ex-fondo Camerini, con

terza Magone, dell' estensione di un are undantre e centare trentasei, pari circa a fucoli quattro della detta abolita misura, confinante col suddetto spezzone di terra di maggiore estensione, con Giuseppe Scabia e Frappè, notate nel catasto terreni di Nibei all' art. 3507 sotto nome di Bonifazi Immanuel, Luca Limonari, Sezione T, N. del 1886 al 1888, coll' imposta di L. 28.41.

3^a una spezzola di terra con alberi di diversa specie, sita nel territorio di Nibei, contrada Magone, della estensione di are trentasei e centare d'annotto, pari a fucoli uno, modello uno e corpi uno della suddetta abolita corda, e per quella estensione che in effetti risulta, confinante con terre del Sig. Vincenzo Limonari, con terre di Giuseppe Di Leo, di Antonino Diolo e di Alfonso Limonari, notate nel catasto terreni di Nibei all' art. 3506 sotto nome di Limonari Vincenzo di Antonino, Sezione T, N. 1852, 1853 e 1854, coll' imposta di L. 14.

I mutuatari rinunciano al beneficio della limitazione dell' obbligazione stabilita dall' art. 1204 del Codice Civile a favore dei loro eredi, i quali dovranno sempre essere debitori solidali del mutuo e rispondere l' uno per l' altro di tutte le obbligazioni assunte dai loro autori col presente atto,